

## Notizie Assimpidro 18-2017

### 1 - Interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati

Il GSE propone sul proprio sito il documento di consultazione per l'aggiornamento delle procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, così come previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo del 23 luglio 2016:

#### NEWS GSE

#### Impianti FER non fotovoltaici, avvio consultazione per le regole di manutenzione e ammodernamento

Categoria: GSE Servizi | 27 Luglio 2017

E' disponibile on-line il documento di consultazione "[Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi – Gestione esercizio](#)". Il documento tiene conto dei contributi e delle proposte inviate dagli operatori a seguito della news del 22 settembre 2016 e contiene indicazioni in merito a:

- i principi generali di riferimento
- la classificazione degli interventi in funzione degli effetti che possono avere sulle convenzioni in essere
- la definizione degli interventi "non significativi" per i quali non è necessaria la comunicazione al GSE
- la descrizione delle modalità di comunicazione.

**I soggetti interessati possono trasmettere le proprie osservazioni entro il 22 settembre 2017, all'indirizzo e-mail [procedure.articolo30@gse.it](mailto:procedure.articolo30@gse.it).**

Come previsto dall'**articolo 30 del Decreto 23 giugno 2016**, le procedure forniscono gli indirizzi per la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati al fine di promuovere l'efficienza nella gestione degli impianti stessi senza comprometterne la sicurezza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di assicurare che i consumatori gravati dagli oneri dell'incentivazione ottengano il massimo beneficio in termini di energia rinnovabile immessa nel sistema elettrico.

#### D.Lgs 23 giugno 2016

##### **Art. 30** *Interventi sugli impianti in esercizio*

1. **Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica o aggiorna** le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalità di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti criteri: a) sono consentiti gli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all'1% della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi; per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW sono consentiti incrementi fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici non è altresì ammesso l'incremento della superficie captante; b) nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati; c) fatta salva la lettera d), gli interventi di manutenzione che

*comportano la sostituzione dei componenti principali degli impianti, come indicati dal paragrafo 4 dell'allegato 2, sono comunicati al GSE entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'intervento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in conformità a un modello predisposto dallo stesso GSE, per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b); a tal fine, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacità di generazione è inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003 sono stabilite modalità di comunicazione ulteriormente semplificate; d) per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti in regime di scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), non è prevista alcuna comunicazione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL; e) sono consentiti gli interventi di manutenzione mediante l'utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di riserva, anche nella titolarità di soggetti diversi dal soggetto responsabile, che non comportino incrementi della potenza nominale dell'impianto.*

- 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al paragrafo 13 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per gli interventi di sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera c) dello stesso comma 1. 3. Il GSE verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014.*

27 luglio 2017